

— non essere collegata ad alcun esportatore o produttore soggetto alle misure istituite dal presente regolamento;

e

— avere esportato i prodotti in questione dopo il periodo dell'inchiesta o avere assunto l'obbligo contrattuale irrevocabile di esportare un ingente quantitativo nella Comunità,

il Consiglio, deliberando a maggioranza semplice su proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo, può modificare l'articolo 1, paragrafo 2, aggiungendo tale

parte all'elenco delle società soggette a misure antidumping che figura nella tabella di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

4. Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 27 febbraio 2006.

Per il Consiglio
Il presidente
U. PLASSNIK

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE